

**DIREZIONE PARCHI , TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA.**

**Servizio: Assistenza Legale, Consulenza e Attività Amm.ve  
per l'Ambiente e il Territorio**

Prot. n.:

Riferimento:

Oggetto: D.P.R.6.06.2001 n.380 e ss.mm.ii. "Testo Unico Edilizia" e legislazione regionale previgente. Precisazioni.

Alle Amministrazioni provinciali di:

- L'Aquila
- Teramo
- Pescara
- Chieti

LORO SEDI

E, p.c.

A tutti i Comuni d'Abruzzo

LORO SEDI

Come è noto, con nota prot.4761 del 29 giugno 2006 questa Direzione ha consegnato all'attenzione di codeste Amministrazioni alcune riflessioni sul nuovo assetto normativo conseguente all'entrata in vigore del D.P.R.6.06.2001 n.380 e ss.mm.ii. al fine di superare alcune criticità sorte in fase di applicazione della nuova normativa statale (entrata in vigore il 30 giugno 2005) e di individuare la disciplina da applicare in campo edilizio, anche alla luce di una legislazione regionale già esaustiva e consolidata nel tempo.

Ad integrazione e precisazione delle considerazioni già svolte in quella sede, si partecipa che con sentenza 7 aprile 2008 n.2 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito il rapporto esistente, *in subjecta materia*, tra legislazione statale e legislazione regionale, giungendo ad affermare che *"Nel momento in cui il legislatore nazionale è intervenuto in materia edilizia, con il T.U. approvato con il D.P.R.n.380 del 2001, assegnando alle norme volte al riordino della materia contenute in tale T.U. il carattere di norme di principio (e tale è apparso in particolare, nel caso deciso dal giudice amministrativo, l'art.12, comma 3, in materia di misure di salvaguardia), , debbono ritenersi, per ciò stesso, abrogate le norme delle Regioni a statuto ordinario con esse configgenti; ciò in quanto, fino all'adeguamento delle Regioni a statuto ordinario alle norme di principio recate nel Testo Unico, le norme aventi tale portata in questo contenute sono destinate a prevalere sulle prime"*.

Ha osservato, in particolare, l'Adunanza Plenaria che le norme in parola, contenute nel T.U. edilizia, si muovono nella logica del terzo comma dell'art.117 Cost., secondo cui sono materie di legislazione concorrente, tra le altre, quelle relative al "governo del territorio" e, "nelle materie di legislazione concorrente spetta

alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.

Tali conclusioni, secondo l'Adunanza Plenaria, sono corroborate anche dalla legge n.131/2003 che, all'art.1, comma 2, recante la disciplina transitoria relativa alle normative regionali vigenti in materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale, prevede l'ultrattività di dette normative regionali solo fino al sopravvenire delle norme statali in proposito (con salvezza, naturalmente, degli effetti di eventuali pronunce della Corte Costituzionale); poiché, peraltro, anche la determinazione di principi fondamentali nelle materie di legislazione regionale concorrente risulta “riservata alla legislazione dello Stato”, può coerentemente concludersi nel senso della cedevolezza di tutte le norme regionali di fronte alle norme di principio che siano fissate dallo Stato nella stessa materia.

Né, si è ritenuto, osta a tutto quanto precede il contenuto del comma 5 dell'art.2 dello stesso T.U. edilizia, secondo cui “in nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore”. Non si tratta, infatti, di restituzione allo Stato di competenze in materia urbanistico/edilizia trasferite alle regioni a statuto ordinario, ma semplicemente di esercizio, da parte dello Stato, in conformità con quanto previsto dall'art.117 Cost. e dalla legge n.62 del 1953, della potestà, riservata, appunto, alla legislazione statale, di determinare i principi fondamentali nelle materie di legislazione ripartita.

In applicazione dei suesposti principi è stato così ritenuto che nella specie (si trattava di una domanda di rilascio di permesso di costruire) non poteva più applicarsi il termine quinquennale previsto dalla disciplina regionale previgente per le misure di salvaguardia, atteso che, ai sensi dell'art.12 D.P.R.n.380/01, che prevaleva sulle norme regionali precedenti, le stesse erano da ritenersi scadute per decorso del triennio previsto dal citato art.12, 3° comma.

Nelle more dell'approvazione di un testo unico regionale dell'edilizia che attui i principi fondamentali del D.P.R.n.380/01 e compendi ed aggiorni la disciplina vigente in materia anche alla luce delle ulteriori novità legislative *medio tempore* intervenute, si invita così le Amministrazioni ad esercitare le proprie funzioni nel campo dell'edilizia nel rispetto delle coordinate ermeneutiche segnate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Nel restare comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(Avv. Stefania VALERI)

IL DIRETTORE REGIONALE  
(Arch. Antonio Sorgi)